



*Ministero dell'Istruzione*

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

**Sofia Stevens**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO  
Via GORIZIA, 14 – 73014 GALLIPOLI (LE)



CF 91012580758 Codice Ufficio UFTYDQ

[leic87700g@istruzione.it](mailto:leic87700g@istruzione.it) - [leic87700g@pec.istruzione.it](mailto:leic87700g@pec.istruzione.it)

<https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/>

Tel. e Fax 0833 202203

# Protocollo di sicurezza anticontagio avvio anno scolastico 2021/2022

## COVID-19

Aggiornamento del  
Documento di Valutazione dei Rischi

## Integrazione

Visto il D.L. 10 settembre 2021, n. 122 avente per oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.” (GU n.217 del 10-9-2021);

Visto il Protocollo di sicurezza anticontagio avvio anno scolastico 2021/2022 COVID-19 emesso da codesta Istituzione scolastica in data 12-09-2021 Prot. n. 10282;

Con il presente atto si provvede ad integrare ed aggiornare i paragrafi di seguito elencati del Protocollo di sicurezza anticontagio avvio anno scolastico 2021/2022 COVID-19 sopra richiamato:

## MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI

La preconditione per la presenza a scuola di studenti è:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o 7 giorni nel caso in cui il soggetto abbia completato il ciclo vaccinale e abbia effettuato test diagnostico con esito negativo;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

La preconditione per la presenza a scuola di tutto il personale scolastico a vario titolo operante è:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o 7 giorni nel caso in cui il soggetto abbia completato il ciclo vaccinale e abbia effettuato test diagnostico con esito negativo;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
- il possesso e l'obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 (tale obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute) (vedi punto specifico più avanti).

La preconditione per la presenza a scuola di qualunque soggetto esterno è:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o 7 giorni nel caso in cui il soggetto abbia completato il ciclo vaccinale e abbia effettuato test diagnostico con esito negativo;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
- il possesso e l'obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 (tale obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute) (vedi punto specifico più avanti).

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale, con i conseguenti risvolti di carattere penale.

L'ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico, si applicano le linee guida e protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

## **IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19**

### **PERSONALE SCOLASTICO**

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (certificazione di esenzione dalla vaccinazione) rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo, secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (circolare n. 35309 del 4 agosto 2021).

Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della "certificazione verde COVID-19", è comunque fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio a scuola.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e secondo le modalità di verifica indicate dal Ministro dell'istruzione (Nota 9 settembre 2021, AOODPPR 953, indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA).

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso.

### **SOGGETTI ESTERNI**

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle sedi scolastiche, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.

La misura di cui sopra non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra, oltre che dal Dirigente Scolastico, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 o con eventuali ulteriori modalità di verifica indicate dal Ministro dell'istruzione.

Non sarà comunque acquisita copia della certificazione, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita.